

Lottomatica Group S.p.A.

**ORIENTAMENTO IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI
INCARICHI CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI DAGLI
AMMINISTRATORI E SINDACI**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A.
del 27 febbraio 2023

Il Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “**Codice**”) prevede, quale Raccomandazione 15, che *“nelle società grandi l’organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore della società, tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto.”*

In merito a quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. (la “**Società**”), ha svolto un’attività di analisi finalizzata a verificare i contenuti delle *best practice* elaborate in materia dal mercato.

Alla luce di tale analisi ed attività istruttoria il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito, in data 27 febbraio 2023, i seguenti criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore e sindaco della Società:

- (a) agli **amministratori esecutivi a cui sono assegnate deleghe gestionali e/o incarichi direttivi nella Società, o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società** non è consentito assumere l’incarico di amministratore esecutivo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, come *infra* definite, diverse dalla Società e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate. È tuttavia consentito assumere l’incarico di amministratore non esecutivo e/o sindaco in non più di 2 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, come *infra* definite, diverse dalle società diversamente direttamente o indirettamente controllate dalla Società;
- (b) agli **amministratori non esecutivi** (indipendenti o meno) è consentito assumere incarichi di amministratore esecutivo in non più di 2 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni. È tuttavia consentito assumere l’incarico di amministratore non esecutivo e/o sindaco in non più di 5 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni;
- (c) ai fini dei predetti limiti al cumulo di incarichi:
 - i. è da considerare “*società di rilevanti dimensioni*” ogni società, italiana o estera, con patrimonio netto – eventualmente consolidato – superiore ad 1 miliardo di euro;
 - ii. qualora un amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo Gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell’ambito di tale gruppo;
 - iii. eventuali incarichi di presidente dell’organo di amministrazione sono considerati avere un peso doppio;
- (d) ai **sindaci** si applica la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;
- (e) è peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare eventuali deroghe motivate, per casi eccezionali e/o transitori, discostandosi dai criteri esposti;
- (f) in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha cura, anche tramite il monitoraggio della frequenza delle partecipazioni alle attività consiliari e dei Comitati, di presidiare che gli amministratori dispongano di idoneo tempo e possano dedicare sufficiente impegno per lo svolgimento del proprio incarico.